



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale – 8<sup>a</sup> legislatura

**ALLEGATO A alla Dgr n. 826 del 15 marzo 2010**

pag. 1/42



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

**ALLEGATO**



## **PIANO DI AREA MEDIO CORSO DEL PIAVE**

Assessorato alle Politiche per il Territorio

Segreteria Regionale all'Ambiente e Territorio



Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi

**RELAZIONE**

**VENEZIA**

## ALLEGATO A)

**Alberature stradali, di proprietà e/o gestione Comunale, Provinciale, Statale – “Verde Urbano – Patrimonio Ambientale da salvaguardare e Programmare/Progettare”**

Il patrimonio arboreo stradale della Regione Veneto composto da piante di varia specie/genere, caratterizzante un assodato impatto ambientale urbano e rurale, risulta essere interessato da continui interventi di:

- A) Manutenzione ordinaria e/o straordinaria (alle volte con depauperamento/deperimento degli stessi soggetti arborei): Potatura aerea e sotterranea dettata da cause fisiologiche e/o esigenze di carattere di natura diversa, quali ad esempio la chioma da ridimensionare, l'effettuazione della pulizia del tronco dei vari insorgenti polloni interferenti con la viabilità, lo scavo per la posa a dimora dei sottoservizi, la scarifica del marciapiede/manto d'asfalto per motivi di rifacimento degli stessi e/o quant'altro, con conseguente recisione delle radici e/o parte di esse.
- B) Abbattimento di taluni soggetti arborei dovuti a cause susseguenti al punto sopraccitato:  
1b) abbattimenti per l'esecuzione di LL.PP./piste ciclopedonali, rotatorie, sottopassi, svincoli, raccordi, accessi carrai, interferenze varie, ecc.  
2b) abbattimento dovuto ad esigenze di taglio piante dettate dalla salvaguardia della Pubblica Incolumità / rispetto del “cono visivo”, dei mezzi di manovra meccanici e non, degli incroci, accessi, ecc..., radici affioranti interferenti con la fruibilità della viabilità viaria, forti deperienze in atto generanti potenzialmente la caduta dei soggetti arborei e/o parte di essi (carie – fitopatie – danneggiamenti).
- C) Disposizioni di abbattimento delle piante del genere platano affette dall'agente patogeno “Ceratocystis fimbriata F. platani (Cancro Colorato del Platano).
- D) Grandi alberi da salvaguardare (eventualmente interessati alla sopramenzionata manutenzione ordinaria e/o straordinaria, oppure interferenti con l'esecutività di opere di generis – Punti A e B).

Pertanto alla luce di quanto sopraevidenziato al riguardo, vista anche l'assenza di specifica normativa in materia, fatto salvo quanto in oggetto in sintesi richiamato e ai fini sia dell'ottimale mantenimento del patrimonio arboreo stradale esistente da salvaguardare, nonché programmatico in quanto afferentesi alla nuova progettualità, si invitano gli Enti Proprietari/Gestori delle strade Comunali, Provinciali Statali, ad attenersi a quanto di seguito richiamato:

- 1) Si ribadisce che il termine dei dieci giorni per l'intervento di abbattimento di “Alberature Stradali” richiamato nella Circolare dei LL.PP. n.8321/66 non è da considerarsi perentorio, così come riportato nella Circolare della R.V. n.65/78.
- 2) Le pratiche relative alle piante del genere Platano devono seguire in toto quanto previsto dalla vigente normativa in materia (Abbattimenti – Potature aeree, compresa la spollonatura – Potatura sotterranea).
- 3) La potatura sotterranea di tutte le altre piante stradali e diverse dal genere platano per le motivazioni richiamate al punto A della presente circolare, dovrà essere preventivamente prevista e tecnicamente valutata da parte dei Proprietari/Gestori, anche nel corso della fase progettuale.

- 4) Il contenuto della nota di P.I. del Servizio Fitosanitario Regionale (ex O.M.P.) n.4638/92 deve ritenersi esteso a tutte le piante stradali in generis tenendo conto anche della potenziale pericolosità di stabilità dell'intero assetto strutturale delle stesse.
- 5) Le domande di abbattimento di alberature stradali devono essere indirizzate direttamente per debita competenza ai Servizi Forestali Regionali territorialmente interessati all'intervento medesimo.
  - 5a) Le stesse dovranno essere correlate della relativa documentazione sia di approvazione progettuale, sia degli atti medesimi, con particolare riferimento ad eventuali collegamenti di progetto soprattutto per quanto concerne la realizzazione di piste pedonali – ciclabili e/o ciclopedonali;
  - 5b) Nella fase di progetto dovrà essere prevista anche la parte relativa al “Ripristino compensativo” delle piante, che andranno abbattute per motivazioni varie (relazione, stato di fatto e di progetto, planimetria, riportante l'esatto rilievo del posizionamento delle stesse e relativa nuova progettualità, sezioni, particolari banchine, tipologia piante, ecc...) tenuto conto anche della problematica rappresentata dalla necessità di procedere al consolidamento delle sponde arginali nei casi rilevanti di assestamento carreggiata.
  - 5c) Che in caso di intervento di abbattimento di piante singole e/o più piante, sia presentata un'idonea documentazione fotografica, nonché relazione attinente, specificandone la relativa tipologia richiesta al taglio.
  - 5d) Che gli abbattimenti richiesti siano strettamente interessati anche sotto l'aspetto numerico alle esigenze di che trattasi.
- 6) Che anche i nuovi strumenti urbanistici prevedano preventivamente nella fase progettuale un progetto a se stante relativo alla tematica delle alberature stradali, e che lo stesso come pure anche quello attinente ad una situazione già in essere, di cui al punto n.5b sopramenzionato, venga controfirmato da un tecnico abilitato e/o riconosciuto al riguardo.
- 7) Che venga tenuta da parte dei Proprietari/Gestori delle alberature stradali, una banca dati di tale patrimonio ambientale, sia esistente, sia di nuova progettualità, sia di perdita subita.